



Provincia di CUNEO

Settore Supporto al Territorio

Ufficio Caccia e Pesca

PIANO DI CONTROLLO DEL COLOMBO

(Columba livia forma domestica)

(artt.19 e 19 bis - L. 157/92)

con durata quinquennale

(2026-2030)

INDICE

1.	Specie faunistica obiettivo	3
2.	Status ecologico	3
3.	Biologia.....	3
4.	Riferimenti normativi e giurisprudenziali	4
5.	Criticità.....	5
6.	Strategia gestionale	6
7.	Danni	7
8.	Procedure di intervento.....	8
	8.1 Interventi per motivi igienico-sanitari.....	9
	8.2 Interventi di contenimento numerico nei Comuni aderenti	9
	8.3 Metodi ecologici e verifica della loro efficacia	9
	8.4 Utilizzo di gabbie-trappola.....	9
	8.5 Interventi con arma da fuoco in ambito agricolo	10
9.	Ambiti di applicazione	10
9.1.	Ambito rurale ed insediamenti industriali	11
	9.1.1. Metodi ecologici	11
	9.1.2 Monitoraggio in ambito agricolo	11
9.2.	Ambito urbano	12
	9.2.1 - Monitoraggio nei Comuni che attuano interventi di contenimento numerico	12
	9.2.3 - Metodi ecologici in ambito urbano	13
	9.2.4 - Catture e abbattimenti in ambito urbano	13
11.	Periodi d'attuazione degli interventi cruenti.....	15
12.	Operatori incaricati.....	15
14.	Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse	17
15.	Autorizzazione e controllo delle operazioni	17
16.	Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza.....	18
18.	Rendicontazione delle operazioni	19
19.	Allegati.....	20

1. Specie faunistica obiettivo

La specie obiettivo del presente Piano è il piccione o colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*). La popolazione presenta un'ampia variabilità morfologica frutto della detenzione e selezione artificiale e, soprattutto, di un'intensa attività riproduttiva. La specie conosce un elevato potenziale biotico. Si consideri che in media una coppia di colombi si riproduce 4 volte all'anno con punte di 9 covate annue (Cramp, 1985). Tenuto conto del numero di neonati involati per nidiate e dei tassi di perdita delle covate e della mortalità perinatale, si stima che una coppia produca in media 3 - 4,5 nuovi nati all'anno. In città come Lucca e Venezia è stato evidenziato come il contributo invernale alla riproduzione si avvicini al 40% (Soldatini, et al. 2006).

2. Status ecologico

Il colombo o piccione di città è un'entità faunistica che origina da un antico processo di domesticazione che ha avuto origine in Medio Oriente (Palestina) circa 3 mila anni orsono quando i primitivi agricoltori iniziarono ad addomesticare e ad allevare pulli di *Columba livia* sottratti alla vita selvatica per usarli nei rituali religiosi, per consumo alimentare e come messaggeri (Price, 2002; Allen, 2009). È questa la prima forma conosciuta di domesticazione di una specie ornitica da parte dell'uomo. Il processo di domesticazione si è sviluppato nel corso dei millenni attraverso il prelievo di nidiacei in natura, la loro detenzione in cattività e la selezione artificiale per alcuni caratteri preferiti (prolificità, dimensioni corporee, qualità organolettiche delle carni, cromatismo del piumaggio, resistenza nel volo e capacità di orientamento, ecc.). Questa selezione, protrattasi sino a giorni nostri, ha originato molte razze di colombi domestici allevati per gli scopi più vari (produzione di carne, colombi viaggiatori, piccioni ornamentali, esemplari utilizzati per le competizioni di tiro a volo). In tempi più recenti e in ripetute occasioni, alcuni di questi soggetti hanno riacquisito la libertà dando origine a popolazioni non più soggette al controllo dell'uomo.

Questi uccelli hanno eletto loro dimora preferenziale i centri storici delle città, paesi e borghi in ragione della possibilità di sfruttare condizioni più favorevoli sotto diversi punti di vista (clima più mite, buona disponibilità alimentare e minore impatto predatorio) rispetto al contesto rurale. Attualmente il piccione di città sta conoscendo incrementi importanti delle presenze e della distribuzione su ampie porzioni del territorio nazionale e regionale.

Le popolazioni di colombo di città che frequentano le città e campagne, pur originando dal colombo selvatico *Columba livia*, da questa si sono allontanate nel loro percorso evolutivo sin dall'epoca preistorica e in questo fenomeno un ruolo primario è stato giocato dal processo di domesticazione e selezione artificiale operato dall'uomo. Perciò da un punto di vista zoologico il piccione di città rappresenta un'entità faunistica a sé stante che non va assimilata né alla forma selvatica, né a quella domestica collocandosi più propriamente in una condizione di "animale domestico inselvaticito".

3. Biologia

Come riportato da vari autori (cfr. Cramp, 1985), la maturità sessuale viene raggiunta tra i 6 e gli 8 mesi. Le coppie mostrano un'elevata fedeltà al proprio partner, così come al sito di nidificazione, che difendono durante tutto l'arco dell'anno. Se il territorio del nido è sufficientemente ampio, l'80% delle uova schiude, mentre nel caso di densità elevate di individui, lo stress aumenta e di conseguenza il successo riproduttivo si abbassa (territorio di 1 m²: 57% di schiusa). I siti scelti per la nidificazione sono rappresentati principalmente da buchi e altre cavità artificiali, sottotetti, sporgenze con riparo.

A circa 8-10 giorni dall'accoppiamento, vengono deposte 2 uova ad un intervallo di 24 ore l'uno dall'altro; l'incubazione inizia dal secondo uovo deposto e viene portata avanti da entrambi i partner per 18 giorni. Alla nascita i piccoli sono nidicoli, per cui inetti, ciechi e ricoperti di un rado piumino giallo. Fino al quinto giorno di vita, vengono alimentati con il cosiddetto "latte del gozzo" secreto nell'ingluvie di entrambi i genitori; da questo momento in poi, lo spettro alimentare si amplia,

includendo granaglie di vario tipo. I piccoli rimangono nel nido per circa tre settimane e, verso i trenta giorni, diventano atti al volo.

Tenuto conto dei tassi di perdita delle covate e della mortalità dei piccoli nei primi stadi di vita, una coppia produce in media 3-4,5 nuovi nati all'anno, determinando così un tasso di incremento annuo teorico della popolazione pari al 200%, in condizioni favorevoli, a cui però va sottratta la mortalità annua degli adulti e dei giovani (rispettivamente 33% e 43% (Cramp, 1985).

La dieta del colombo è principalmente costituita di cereali, leguminose, germogli, erbe e molluschi, a cui si aggiungono pane e vari tipi di rifiuti alimentari. Un individuo vivente allo stato libero necessita di circa 35-85 grammi di cibo (Cramp, 1985) e dai 60 ai 90 grammi di acqua al giorno. Nelle grandi città la somministrazione di cibo da parte dell'uomo contribuisce ad aumentare le disponibilità alimentari e a rendere gli animali strettamente dipendenti dall'uomo, anche se l'alimentazione dei colombe che vivono nel centro di grandi città risulta povera di minerali e vitamine, così che essi sono costretti a cibarsi di foglie e gemme o a spostarsi nelle campagne per integrare la dieta.

4. Riferimenti normativi e giurisprudenziali

La vigente collocazione giuridica del colombo o piccione di città (*Columba livia* forma *domestica*) è stata definita dall'Organo giudicante di III° grado con la sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004 della Sezione III penale della Corte di Cassazione la quale ha stabilito che il piccione di città sia considerato animale selvatico in quanto vivente in stato di naturale libertà, mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi. Da questa sentenza discende che il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili al colombo di città va individuato nella legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 inerente "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria*" la quale al comma 2 dell'art. 19 come integrato con le modifiche del dicembre 2022 dà facoltà alle Regioni di operare il controllo della fauna selvatica:

- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;
- per la tutela della biodiversità;
- per la pubblica incolumità;
- per la sicurezza stradale.

La gestione delle criticità ascritte al colombo negli ambiti urbani può essere affrontata anche prevedendo l'emanazione di ordinanze dei Sindaci sulla base del disposto degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.). Questi atti trattano la materia evocando la sussistenza di "*emergenze sanitarie o di igiene pubblica*" purché sussistano i presupposti della straordinarietà e dell'urgenza della situazione (sentenza n. 605 del Consiglio di Stato del 6.12.1985).

Negli altri casi, i più ricorrenti, si palesa la necessità del ricorso a strumenti ordinari di gestione quale appunto il "controllo faunistico" previsto dall'art. 19, comma 2, della L. n. 157/92. (sentenza n. 1006 del 16 gennaio 2006 del TAR Piemonte).

La Regione Piemonte ha poi inteso definire delle Linee guida, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2008, n. 46-9713, atte a valutare in modo oggettivo la necessità di adozione di un Piano di contenimento sul territorio in gestione di ciascun Ente deputato alla gestione faunistica, i cui principi fondamentali sono richiamati nel presente piano. In particolare viene previsto che al fine dell'attivazione di misure di controllo diretto sia necessario effettuare un primo censimento dei colombi e adottare metodi indiretti di controllo quali limitazione delle fonti di alimentazione e riproduzione ed effettuare successivamente un secondo censimento. Qualora i dati censuari rilevino che si è ancora in condizioni di densità troppo elevate potranno essere presi in esame metodi diretti di controllo mediante reti o gabbie trappola e/o abbattimento con arma da fuoco.

5. Criticità

La marcata crescita numerica e distributiva che il colombo di città ha fatto registrare nel corso degli ultimi decenni, unita ad una spiccata indole sinantropica, costituiscono elementi favorevoli all'insorgenza di conflitti con aspetti della vita cittadina e più in generale nel rapporto uomo/animale (Haag-Wackernagel, 2006). Le interazioni negative più comunemente ascrivibili al piccione di città sono le seguenti:

- **Urbanistica** - Una delle criticità più frequentemente attribuite ai colombi riguarda la compromissione dell'igiene e del decoro urbano a seguito della concentrazione di deiezioni, guano misto a piume e in alcuni siti anche di carcasse in punti più o meno estesi del contesto urbano (Jerolmack, 2008). Vi è inoltre il problema, spesso sottovalutato, della compromissione del patrimonio storico-artistico esposto in aree aperte dovuto alle deiezioni acide rilasciate dai piccioni sui monumenti e statue dei centri storici di molte città (Nomisma, 2003).
- **Sanitaria** - I piccioni possono ospitare una quantità di patogeni di varia natura (batterica, micotica, protozoaria, zecche, punture di insetti, allergica). Per una disamina più approfondita si rimanda a Sbragia et al., 2001; Haag-Wackernagel & Moch, 2004 e all'allegato 4 delle "Linee guida per la gestione del colombo di città. Regione Piemonte" (BURP n. 41. 2008). Tuttavia questi agenti eziologici quando rinvenuti in campioni di piccioni rivestono, di norma, un ruolo secondario nella trasmissione all'uomo poiché non trovano nel piccione un serbatoio di diffusione. Quando si usino le normali norme igieniche di prevenzione (evitare il contatto diretto o indiretto con le feci e con gli animali) il rischio appare limitato. A questa norma fanno eccezione alcune categorie di persone (immunodepressi) in quanto maggiormente recettivi alle infezioni veicolate dai piccioni. Perciò l'attenzione sanitaria va finalizzata anzitutto all'innalzamento della distanza spaziale tra piccioni e persone in prossimità di ospedali, case di cura, case di riposo e nelle aree aperte di raccolta di cariossidi e granaglie. In subordine nei giardini scolastici e nelle aree a verde pubblico.
- **Minaccia per la biodiversità** - Il plurimillenario processo di domesticazione del colombo a cui ha fatto seguito lo sviluppo della colombicoltura del 19° secolo e, da ultimo, la riconversione alla vita randagia di gruppi sempre più numerosi di colombi cittadini, ha determinato la costituzione di una nuova entità faunistica adattata alla vita urbana (Ballarini et al., 1989). Le due entità, quella selvatica e quella di origine domestica, sono tuttavia ampiamente interfeconde (Murton & Clarke, 1968). Da qui la minaccia esercitata dal piccione di città a carico dei residui nuclei di *C. livia* selvatico conseguente ai fenomeni di ibridazione con produzione di prole fertile e conseguente compromissione del pool genico della specie originaria. Osservazioni condotte da Ragionieri et al, (1981) su colonie sarde di colombi indicavano già agli inizi degli anni '90 un reale rischio di penetrazione di geni urbani nella locale popolazione selvatica tant'è che gli Autori proponevano il ricorso ad una serie di azioni tra le quali un generale contenimento delle popolazioni di colombi urbani.
- **Ecologica** - Il colombo può competere per i siti riproduttivi urbani con altre specie selvatiche sinantropiche. Occorre quindi considerare che le azioni meccaniche di preclusione

all'accesso alla riproduzione dei colombi possono impedire l'utilizzo dei siti da parte di taccole (*Corvus monedula*), rondoni (*Apus apus*) e pipistrelli. Come verrà meglio discusso più oltre, questi interventi vanno quindi condotti in forma selettiva prestando attenzione a non impedire l'accesso a specie competitive naturali del colombo e, più in generale, ad altre specie.

- **Agricola** - Il piccione, in virtù dello spettro trofico fortemente granivoro che lo contraddistingue, è capace di esercitare una forte pressione su alcune coltivazioni agrarie (principalmente cereali autunno-vernini e colture proteoleaginose a semina primaverile) durante le fasi di semina e maturazione (Saini & Toor, 1991; Gorreri & Galardi, 2008), oltre che a carico di allevamenti di bestiame dove si nutrono nelle mangiatoie veicolando eventuali patologie.
- **Aeroportuale** – Sebbene in una dimensione spaziale di gran lunga più circostanziata, anche le aree aeroportuali possono essere interessate dal problema del *bird strike* causato dalla presenza di colombi che possono impattare con aeromobili nelle delicate fasi di decollo e atterraggio degli aeromobili. Va tuttavia rammentato che su questo tema l'art. 2 della legge n. 157/92 attribuisce competenza specifica al Ministero dei Trasporti il quale regola la materia con apposite direttive e circolari emanate dall'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile).

6. Strategia gestionale

Il colombo è dotato di notevole mobilità unita a spiccate doti di adattabilità. Ciò determina la capacità di sfruttare una serie di risorse soprattutto alimentari disponibili sul territorio coprendo all'occorrenza ampi spostamenti circadiani che lo vedono sovente utilizzare gli ambi urbani per il riposo notturno e la nidificazione e le limitrofe aree rurali per l'approvvigionamento alimentare supplementare. Ciò comporta che una credibile strategia di gestione dei conflitti cagionati dal colombo di città non possa prescindere dal ricorso contemporaneo ad una serie di azioni tra loro coordinate ed attuate a scala di comprensorio di fruizione esteso (rurale, urbano e peri-urbano).

Considerato anche il notevole potenziale biotico espresso della specie, la sua sinantropia e vista l'estensione e la continuità spaziale dell'areale distributivo occupato, si ritiene che una realistica prospettiva di contenimento delle criticità evidenziate non possa prescindere da un approccio gestionale univoco o condiviso su ampia scala spaziale (almeno di Provincia). Il piano di seguito esposto intende costituire un riferimento operativo (linee guida) anche per le Amministrazioni comunali interessate alla gestione del problema che sono comunque invitate ad attivarsi autonomamente sotto l'aspetto operativo ma attenendosi accuratamente alle procedure ed alle azioni delineate nel presente piano.

Sul territorio della Provincia di Cuneo la consistenza delle popolazioni di colombo di città ha raggiunto dimensioni tali da generare conflitto sia con le attività agricole e industriali sia in alcuni centri urbani.

In ambito urbano i colombi rappresentano una crescente fonte di problematiche di natura igienico-sanitaria (Sbragia et al., 2001; Haag-Wackernagel & Moch, 2004) e di danno al patrimonio artistico-monumentale.

Negli anni passati sono stati autorizzati all'attuazione del Piano di controllo n. 8 Comuni (Bagnolo Piemonte, Mondovì, Cherasco, Savigliano, Villanova Solaro, Villafalletto, Costigliole Saluzzo e Racconigi).

In ottemperanza con le Linee guida per la gestione del colombo di città emanate dalla Regione Piemonte con DGR 46-5713 del 30.09.2008, sono stati quindi realizzati, da alcuni Comuni aderenti, tramite un Progetto Agenda 21, censimenti in aree campione ricadenti in quattro Comuni della Provincia di Cuneo - considerati rappresentativi dell'intero territorio provinciale in termini numerici (Cavallerleone, Caramagna Piemonte, Polonghera, Racconigi) - al fine di determinare la densità al chilometro quadrato dei colombi. È stata effettuata la conta diretta (Baldaccini, 1989 - Documento Tecnico n. 6. INBS) lungo una serie di percorsi lineari (transetti), calcolandone con un telemetro la

distanza perpendicolare dall'operatore ("Distance Sampling Method" applicato al metodo del Transetto Lineare). I transetti, scelti indipendentemente dalla distribuzione degli animali, hanno coperto aree urbane, extraurbane e rurali privilegiando i comuni che hanno segnalato problematiche. Sebbene non sia agevole individuare un valore unico di densità sostenibile di piccioni che tenga conto dei diversi aspetti conflittuali essendo questo valore soggetto ad ampia variabilità locale, tuttavia **consistenze urbane di 300 - 400 individui/kmq** evidenziano la presenza di uno stress ambientale difficilmente tollerabile che richiede l'attuazione di interventi limitativi (Baldaccini, 1989 - Documento Tecnico n. 6. INBS). I risultati ottenuti hanno stimato una popolazione variabile rappresentata nella tabella 1. che rivela una densità tale da giustificare un intervento di contenimento (773 individui/km²).

Tabella 1. Risultati del censimento dei colombi suddivisi per città e totale della popolazione (anno 2008).

CITTA'	SUPERFICIE (KMQ)		STIMA DELLA POPOLAZIONE (NUM. INDIV.)		
	Periferia	Centro	Periferia	Centro	TOT.
Caramagna P.te	0,99	0,30	1023	1039	2062
Cavallerleone	0,39	0,03	403	103	507
Racconigi	2,80	0,11	2895	381	3276
TOTALE	4,18	0,44	4.321	1.523	5.845

Nel corso del secondo censimento condotto nel 2010, la popolazione di Colombo (*Columba livia forma domestica*) presente nei principali centri urbani della Provincia di Cuneo oggetto di indagine è stata stimata complessivamente in **circa 5.000 individui**. I dati derivano da conteggi standardizzati effettuati nei siti di maggiore concentrazione della specie, comprendenti aree di alimentazione, dormitori e siti riproduttivi, e rappresentano un quadro conoscitivo di riferimento per l'impostazione delle strategie gestionali del presente Piano.

Tabella 2. Risultati del censimento dei colombi suddivisi per città e totale della popolazione (anno 2010)

CITTA'	SUPERFICIE (KMQ)		STIMA DELLA POPOLAZIONE (NUM. INDIV.)		
	Periferia	Centro	Periferia	Centro	TOT.
Caramagna P.te	0,99	0,30	490	929	1.419
Cavallerleone	0,39	0,03	193	93	286
Polonghera	0,99	0,18	490	557	1.047
Racconigi	2,80	0,11	1.386	340	1.726
TOTALE	5,17	0,62	2.559	1.919	4.478

7. Danni

Ai sensi della D.G.R. n. 114-6741 del 03/08/2007 dettante "Criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria" e della successiva circolare esplicativa della Regione Piemonte n. 774/DA.11.13 del 9/01/2008, i danni alle colture agrarie provocati dall'avifauna risultavano indennizzabili secondo la normativa vigente, con esplicita esclusione dei colombi (*Columba spp.*).

Per tale motivo, fino ad oggi, non sono state raccolte serie storiche di dati relativi ai danni da colombo nella Provincia di Cuneo.

Con nota n. 16758 del 23 luglio 2025 della Regione Piemonte, avente ad oggetto "Risarcimento danni da colombo", a modifica di quanto espresso nella citata nota regionale 9 gennaio 2008, veniva comunicato che "sono da ritenersi risarcibili agli aventi diritto i danni causati alle colture da parte del colombo o piccione torraio" e che tale nota trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2025.

Alla data attuale non risultano pervenute richieste di indennizzo per danni da colombo.

L'assenza di denunce formali non deve tuttavia essere interpretata come assenza di danni da colombo sulle semine di cereali autunno-vernini e sulle colture sarchiate primaverili in epoca sia di semina che di maturazione o sulle strutture di allevamento e di stoccaggio di granaglie, atteso che molte aziende hanno segnalato danni da imbrattamento su graminacee in cumulo e asportazione di prodotto. A partire dalla seconda annualità saranno inclusi i regimi dei danni, considerati indispensabili per la continuazione del piano.

8. Procedure di intervento

La gestione del colombo (*Columba livia forma domestica*) sul territorio provinciale è attuata nel rispetto della Legge n. 157/1992, con particolare riferimento all'art. 19, comma 2, che prevede l'adozione prioritaria di metodi ecologici incruenti e, solo qualora questi risultino inefficaci, il ricorso a interventi di rimozione diretta degli esemplari.

Negli ambiti urbani gli obiettivi perseguiti dal piano sono:

- la tutela dell'igiene e del decoro urbano;
- l'eliminazione di possibili veicoli di diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare l'uomo (aspetto sanitario);
- la tutela del patrimonio storico-artistico danneggiato dalle deiezioni acide dei piccioni nonché dal trasporto di materiali vari per la nidificazione (aspetto di degrado urbano e di tutela del patrimonio storico-artistico).

Nel contesto rurale il piano è gestito direttamente dall'Amministrazione della Provincia di Cuneo in accordo con gli ATC/CA e gli istituti privati di gestione faunistico-venatoria AFV/AATV ed è finalizzato alla riduzione dell'impatto sulle colture agricole passibili di asporto (semine di cereali autunno-vernini e colture sarchiate primaverili in epoca sia di semina che di maturazione) e alle strutture di allevamento e di stoccaggio.

Il presente piano può interessare anche siti e depositi industriali e/o artigianali anche dismessi o depositi di derrate agricole e alimentari o materiali industriali dove sia accertato un danno di natura igienico-sanitaria e/o economico.

In tutti i casi sopra indicati il piano prevede il ricorso ad una serie di interventi localizzati rispondenti a requisiti di massima selettività ed efficacia d'azione con minor spesa e arrecando, nel contempo, il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non bersaglio.

Al fine di apprezzare risultati tangibili sotto il profilo del contenimento dei danni e per poter garantire i necessari apprestamenti procedurali ed operativi, il presente piano di controllo ha **durata quinquennale**.

Il presente Piano distingue **tre differenti tipologie di intervento**, caratterizzate da presupposti, modalità operative e limiti applicativi differenti:

- a) interventi per motivi igienico-sanitari;
- b) interventi di contenimento numerico nei Comuni che attivano specifiche azioni di gestione;
- c) interventi in ambito agricolo finalizzati alla prevenzione dei danni alle colture e alle strutture di

allevamento e di stoccaggio;

d) interventi in siti e depositi industriali e/o artigianali anche dismessi o depositi di derrate agricole e alimentari o materiali industriali.

8.1 Interventi per motivi igienico-sanitari

Gli interventi attuati per **comprovate problematiche igienico-sanitarie** non rientrano nel piano di contenimento numerico della specie e, pertanto, **non sono soggetti a limiti massimi di prelievo**.

Tali interventi possono essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno e vengono attivati:

- su richiesta motivata dei Comuni;
- a seguito di accertamenti tecnici che evidenzino situazioni di rischio per la salute pubblica (ad esempio accumulo di guano, contaminazione di strutture o derrate alimentari, presenza in edifici sensibili).

Gli interventi sono finalizzati esclusivamente alla rimozione delle condizioni di rischio igienico-sanitario e vengono condotti con modalità operative che garantiscano la massima selettività ed efficacia, nel rispetto della normativa vigente.

8.2 Interventi di contenimento numerico nei Comuni aderenti

Il contenimento numerico della specie viene attuato nei Comuni che decidono di attivare interventi di gestione, aderendo alle disposizioni del presente Piano.

Per tali Comuni è previsto:

- l'obbligo di effettuare **monitoraggi preliminari** e in corso d'opera della popolazione di colombo;
- la definizione di un obiettivo numerico di prelievo a livello comunale, basato sui dati di censimento disponibili e sui monitoraggi locali;
- la rendicontazione sistematica degli interventi effettuati.

Gli interventi di contenimento numerico possono essere attuati durante tutto l'arco dell'anno, nel rispetto delle modalità operative previste.

8.3 Metodi ecologici e verifica della loro efficacia

In attuazione dell'art. 19, comma 2, della Legge n. 157/1992, i metodi ecologici incruenti costituiscono lo strumento prioritario per fronteggiare le situazioni di danno o criticità.

L'Amministrazione provinciale, tramite l'Ufficio competente, provvede a verificare la corretta applicazione di tali metodi prima di autorizzare interventi di rimozione diretta degli esemplari.

Qualora tali metodi, pur correttamente adottati, non risultino efficaci, è possibile ricorrere alle successive fasi di intervento, secondo le modalità di seguito descritte.

8.4 Utilizzo di gabbie-trappola

Le gabbie-trappola possono essere utilizzate nell'ambito degli interventi di contenimento numerico e di gestione delle criticità, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- attivazione esclusivamente nei periodi in cui sia garantita la verifica giornaliera delle stesse;
- utilizzo conforme alle specifiche tecniche e operative riportate nello schema allegato al presente Piano;
- registrazione puntuale del numero di capi catturati e delle condizioni operative;
- trasmissione mensile dei dati di abbattimento.

L'attivazione delle gabbie è subordinata alla disponibilità di personale incaricato dei controlli e alla possibilità di assicurare il rispetto delle condizioni di benessere animale.

8.5 Interventi con arma da fuoco in ambito agricolo

In ambito agricolo, gli interventi di abbattimento con arma da fuoco finalizzati alla prevenzione dei danni alle colture sono consentiti **dal 1 ottobre al 31 gennaio**, al fine di uniformarsi al calendario venatorio regionale e di ridurre al minimo le interferenze con altre specie avifaunistiche tutelate.

Al di fuori di tale periodo, per la prima annualità del piano, gli interventi per le colture primaverili potranno essere effettuati **solo in presenza di danni agricoli palesi e verificati**, previa comunicazione a ISPRA, tenuto conto che, a partire dall'annualità in corso, le aziende agricole possono presentare richiesta di indennizzo per i danni causati dalla specie, mentre a partire dalla seconda annualità sarà necessaria la quantificazione del regime di danni, indispensabile per la continuazione del piano. Si sottolinea che gli interventi di prelievo in deroga avverranno soltanto in quei contesti agricoli in cui sono e sono già stati applicati i metodi ecologici.

8.6 Impiego di rapaci addestrati

L'impiego di rapaci addestrati costituisce uno strumento di prevenzione e dissuasione utilizzabile per ridurre la frequentazione da parte dei colombe in aree sensibili quali capannoni industriali, siti di stoccaggio e luoghi di aggregazione pubblica.

Tale tecnica risulta potenzialmente efficace soprattutto in aree sufficientemente aperte, ma non rappresenta una soluzione definitiva, bensì un intervento complementare da integrare con altre misure gestionali.

Si raccomanda l'utilizzo preferenziale di rapaci appartenenti a specie autoctone, opportunamente addestrati e utilizzati nel rispetto della normativa vigente. È **vietato l'impiego di ibridi** ottenuti dall'ibridazione di specie autoctone, al fine di prevenire qualsiasi rischio di contaminazione genetica delle popolazioni naturali.

Qualora vengano impiegati rapaci esotici comunemente utilizzati in falconeria (ad esempio il Falco di Harris), gli esemplari devono essere dotati di sistemi di radiolocalizzazione o GPS per ridurre il rischio di fuga e dispersione.

e con esclusione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ove le prescrizioni comunitarie pongono limitazioni più stringenti.

Le attività possono essere svolte esclusivamente da falconieri regolarmente iscritti nei registri regionali competenti e sono escluse nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

9. Ambiti di applicazione

La normativa vigente in materia di gestione della fauna selvatica (Legge n. 157/1992) delinea la procedura da seguire per l'attuazione dei piani di controllo finalizzati alla prevenzione e riduzione dei danni causati dalla fauna selvatica.

In conformità all'art. 19, comma 2, della citata legge, l'attuazione degli interventi deve avvenire privilegiando in via prioritaria l'applicazione di metodi ecologici incruenti di prevenzione e dissuasione, così come indicato da ISPRA. Solo qualora tali metodi, pur correttamente applicati, risultino inefficaci, è possibile ricorrere a interventi di rimozione diretta degli esemplari.

L'Amministrazione provinciale, tramite l'Ufficio Caccia e Pesca, provvede a verificare la corretta e completa applicazione delle misure ecologiche prima di autorizzare interventi di abbattimento selettivo.

Considerata la rilevante difformità dei contesti territoriali e delle modalità operative, il presente Piano distingue gli ambiti di applicazione in:

- ambito rurale e insediamenti industriali;
- ambito urbano.

9.1. Ambito rurale ed insediamenti industriali

9.1.1. Metodi ecologici

Per la prevenzione degli asporti su coltivazioni agrarie in pieno campo, sia nelle fasi di semina sia in quelle di maturazione, si raccomanda l'impiego di sistemi dissuasivi di tipo ecologico, quali:

- **Dispositivi acustici:** cannoncini a gas con detonazioni temporizzate, efficaci soprattutto nelle fasi più sensibili alle perdite, pur con efficacia generalmente limitata nel tempo a causa dell'assuefazione degli animali. A titolo indicativo, si suggerisce una densità minima di 1 cannoncino ogni 3–5 ettari di colture a rischio.
- **Dissuasori visivi:** sagome dissuasive (es. palloni tipo "Predator"), da utilizzare con densità elevate (**10 - 20 dispositivi/ha**). Palloni gonfiati con elio (es. *Helikite*) possono integrare l'azione dissuasiva (1 dispositivo/ha).

Principio operativo

Requisito fondamentale è la tempestività dell'intervento: la protezione delle coltivazioni deve essere concentrata quando e dove il danno si manifesta, poiché l'efficacia dei metodi ecologici è generalmente limitata nel tempo.

Strutture agricole e industriali

Per contrastare i prelievi di granaglie, la nidificazione e l'imbrattamento all'interno di siti industriali, magazzini di stoccaggio e pertinenze di allevamenti, laddove le caratteristiche strutturali lo consentano (es. presenza di pareti laterali), è opportuno installare sistemi di esclusione fisica:

- reti a maglia adeguata per la chiusura di finestre e aperture;
- sigillatura di ogni possibile punto di accesso;
- pannelli basculanti plastificati (PVC), eventualmente dotati di telecomando per l'apertura dei varchi di servizio.

Tali misure permettono di ridurre in modo significativo l'accesso dei volatili a risorse trofiche e siti di nidificazione, migliorando l'efficacia della prevenzione nel medio-lungo periodo.

9.1.2 Monitoraggio in ambito agricolo

In ambito agricolo, il monitoraggio è finalizzato alla valutazione dei danni alle colture e all'efficacia delle misure di prevenzione adottate.

A partire dall'annualità di validità del presente Piano, viene avviata una raccolta strutturata delle segnalazioni di danno, utile ai fini della rendicontazione e dell'eventuale rimodulazione degli interventi di prevenzione e controllo.

9.1.3 Piani di abbattimento

Ove tali misure si rivelassero infruttuose o in affiancamento alle stesse, gli operatori formati e autorizzati di cui al punto 12 potranno intervenire, in orario diurno, mediante abbattimento selettivo con le armi previste dalla normativa vigente, previo coordinamento con il Corpo di Polizia Locale Faunistico-Ambientale, a seguito di segnalazione di danneggiamento che pervenga dal territorio.

La segnalazione, ove riguardi un'area all'interno di un Sito della Rete Natura 2000, dovrà essere inviata anche al Soggetto Gestore che avrà 30 gg per formulare eventuali osservazioni.

Ai componenti del Corpo di Polizia Provinciale è concesso l'uso di armi diverse senza limitazione di luogo, periodo ed orario. La scelta delle armi da utilizzare sarà stabilita dal responsabile delle

operazioni di controllo che, nell'attuazione degli interventi, dovrà perseguire il fine di maggior sicurezza possibile con criteri di massima efficacia, con minima spesa e impegno (inteso come giornate/uomo) per la pubblica amministrazione.

Per ciascun intervento di abbattimento dovrà essere registrato, oltre al numero di capi abbattuti, anche il **numero di animali avvistati e non abbattuti**, ai fini del monitoraggio dell'efficacia delle azioni intraprese.

Nei contesti in cui l'uso dell'arma da fuoco non sia praticabile per motivi di sicurezza o nei centri abitati, è consentito l'impiego di **gabbie-trappola** selettive di cattura in vivo, secondo i protocolli tecnici previsti dal presente Piano.

Le gabbie devono garantire:

- selettività della cattura;
- controllo giornaliero obbligatorio;
- immediata liberazione delle specie non target;
- soppressione eutanasica dei capi catturati secondo metodi consentiti.

La rendicontazione delle operazioni è obbligatoria e deve essere trasmessa con cadenza mensile all'Ufficio competente.

9.2. Ambito urbano

Di seguito si espongono, secondo un ordine gerarchico d'attuazione, i temi qualificanti un coerente piano di riduzione delle problematiche derivanti dall'elevata presenza di colombi di città, in capo alle Amministrazioni comunali.

9.2.1 - Monitoraggio nei Comuni che attuano interventi di contenimento numerico

Per i Comuni che attivano interventi di contenimento numerico, il monitoraggio è **obbligatorio** e rappresenta condizione necessaria per l'attuazione degli interventi stessi.

Il monitoraggio comprende:

- **rilevazioni preliminari** finalizzate alla stima della popolazione presente nei siti critici;
- **rilevazioni in corso d'opera**, volte a valutare l'efficacia degli interventi e l'andamento della popolazione locale.

I conteggi devono essere condotti con metodologie standardizzate (es. distance sampling su transeetti lineari) e replicati con cadenza annuale o biennale. In aggiunta al conteggio dei piccioni si suggerisce la conduzione di rilievi a vista dei siti riproduttivi e di punti di alimentazione aggregata ricorrente con loro relativa geo-referenziazione GPS ed inserimento su cartografia digitale periodicamente aggiornata.

9.2.2 - Monitoraggio degli interventi per motivi igienico-sanitari

Gli interventi attuati per comprovate problematiche igienico-sanitarie, pur non rientrando nel piano numerico di contenimento, sono comunque soggetti a **rendicontazione**.

Per tali interventi dovranno essere registrati:

- il Comune e il sito interessato;
- la motivazione dell'intervento (presenza di criticità igienico-sanitarie);
- la tipologia di intervento effettuato;
- il numero di capi rimossi.

I dati raccolti consentono di documentare l'entità delle problematiche e di supportare eventuali valutazioni future.

9.2.3 - Metodi ecologici in ambito urbano

Le azioni incruente in ambito urbano sono finalizzate alla riduzione delle risorse alimentari e riproduttive della specie.

I Comuni che intendano attivare il presente piano di contenimento devono adottare specifiche ordinanze che prevedano:

- il divieto di somministrazione e vendita di granaglie o altro alimento appetito dai colombi in luoghi pubblici con relativo regime sanzionatorio;
- l'esclusione dell'accesso dei colombi ai ruderi urbani di fabbricati abbandonati che versano in condizioni di degrado e che vengono usati quali siti riproduttivi o dormitori generando situazioni critiche sotto il profilo igienico-sanitario;
- l'occlusione fisica all'accesso dei volatili ai siti riproduttivi all'interno di edifici pubblici e privati (sottotetti ed altro). Ciò richiede l'adeguamento dei Regolamenti edilizio e/o di igiene comunale prevedendo l'obbligo all'occlusione/eliminazione dei siti riproduttivi dei colombi nei fabbricati di pertinenza da parte delle proprietà di edifici pubblici, degli amministratori condominiali e di chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni. Le azioni volte all'occlusione dei siti riproduttivi vanno attuate in forma selettiva non precludendo l'accesso a specie non bersaglio e vanno condotte nella stagione non riproduttiva privilegiando il periodo invernale (novembre-gennaio), evitando qualsiasi intervento del terzo sommitale di torri, campanili e altri edifici storici molto prominenti ovvero nelle parti sovrastanti i 40 m di altezza e utilizzando tecniche selettive nell'occlusione dei siti riproduttivi (ad esempio usando rete rigida con maglia non inferiore a 6 cm ovvero barriere contenenti un foro di 6 cm nel terzo inferiore della barriera);
- l'obbligo di installazione di reti alle finestre di maglia e materiale adeguati o di filamenti multiaghi sui davanzali di strutture sanitarie o in cui sono ricoverate persone fragili onde impedire la posa dei volatili e quindi il rischio di veicolazione di patologie;
- Altri sistemi di dissuasione che rendano inospitali aree utilizzate da posatoi.

È raccomandata la tutela di specie non bersaglio e la salvaguardia dei siti idonei alla nidificazione di altre specie che potenzialmente o di fatto utilizzano tali strutture, come ad esempio il Gheppio (*Falco tinnunculus*) e il Barbagianni (*Tyto alba*).

9.2.4 - Catture e abbattimenti in ambito urbano

Nei centri abitati è consentita la cattura mediante gabbie-trappola selettive. La soppressione dei capi catturati e lo smaltimento delle carcasse sono a carico del Comune, nel rispetto della normativa vigente.

Il personale incaricato alle catture da parte delle Amministrazioni comunali dovrà assicurare il controllo delle gabbie medesime almeno una volta al giorno affinché non si verifichino episodi di mortalità all'interno delle stesse, nonché per garantire l'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diversa dal colombo accidentalmente catturati.

La soppressione degli animali catturati andrà attuata tramite dislocazione cervicale o altri metodi eutanasici da parte degli addetti alla gestione delle gabbie e lo smaltimento sarà a cura del Comune ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 5/2018 tramite incenerimento.

È esclusa in ogni caso la liberazione in altro sito dei colombi catturati.

10. Piani di contenimento numerico

Il piano di contenimento numerico ha finalità gestionali e preventive e si distingue in modo netto dagli interventi effettuati per motivi igienico-sanitari, che non rientrano nel presente capitolo e non sono soggetti a obiettivi numerici di prelievo.

10.1 Presupposti per l'attivazione

L'attivazione del piano di contenimento numerico comunale è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- disponibilità di dati di censimento della popolazione locale di colombo;
- effettuazione di un monitoraggio preliminare volto a stimare la consistenza della popolazione comunale e a individuarne le principali aree di concentrazione;
- individuazione di specifiche criticità riconducibili alla presenza della specie (pressione su strutture, aree urbane o agricole);
- applicazione pregressa dei metodi preventivi dissuasivi;
- impegno formale del Comune a garantire il monitoraggio in corso d'opera e la rendicontazione degli interventi effettuati.

In assenza di tali presupposti non è consentita l'attuazione di interventi di contenimento numerico.

10.2 Obiettivi numerici di prelievo

Gli obiettivi numerici di prelievo sono definiti **a livello provinciale**, sulla base:

- dei dati di censimento disponibili;
- della rendicontazione dei danni alle colture agricole;
- dei risultati dei monitoraggi preliminari;
- dell'andamento degli interventi effettuati negli anni precedenti;
- delle caratteristiche territoriali e delle specifiche criticità riscontrate.

Gli obiettivi numerici di prelievo rappresentano valori **massimi indicativi** riferiti all'intero territorio provinciale.

Il raggiungimento degli obiettivi è verificato attraverso il monitoraggio sistematico degli interventi, con registrazione del numero di colombe avvistati o stimati e del numero di capi abbattuti o catturati.

10.3 Modalità di attuazione

Il contenimento numerico comunale può essere attuato mediante:

- utilizzo di gabbie-trappola, nel rispetto delle modalità operative previste dal presente Piano e con obbligo di verifica giornaliera;
- abbattimenti selettivi effettuati da operatori autorizzati, secondo tecniche che garantiscano la massima selettività ed efficacia.

Gli interventi possono essere effettuati durante tutto l'arco dell'anno, nel rispetto delle disposizioni operative previste per i diversi ambiti territoriali.

10.4 Monitoraggio e rendicontazione degli interventi

Il monitoraggio costituisce elemento essenziale del piano di contenimento numerico ed è condizione necessaria per il mantenimento dell'autorizzazione agli interventi.

Per ogni intervento devono essere registrati:

- il sito e la data di intervento;
- il numero di colombe avvistati o stimati;
- il numero di capi abbattuti o catturati;

- la tecnica utilizzata.

I dati sono raccolti mediante le schede di monitoraggio allegate al presente Piano e trasmessi all'Amministrazione provinciale secondo le modalità previste.

Il numero massimo annuale di esemplari prelevabili, sulla base dei dati delle attività di controllo del 2024 e parziali del 2025 viene posto a **10.000 esemplari**.

Il monitoraggio delle schede da parte dell'Amministrazione avverrà con cadenza mensile, in modo tale da poter interrompere il piano di prelievo al raggiungimento dei 9.000 esemplari sui 10.000 previsti, e procedere alla richiesta di un nuovo parere a ISPRA per la prosecuzione del piano, richiedendo una integrazione di esemplari da sottoporre al prelievo sulla base dei monitoraggi effettuati prima e contestualmente agli abbattimenti o catture.

11. Periodi d'attuazione degli interventi cruenti

In ambiente rurale gli interventi di controllo cruenti sono attuati in corrispondenza dei periodi di maggiore suscettibilità delle colture ai danni da asporto, con particolare riferimento alle fasi di semina e maturazione.

Al fine di uniformarsi al calendario venatorio regionale e di ridurre al minimo le interferenze con altre specie avifaunistiche tutelate, il periodo ordinario di attuazione degli interventi cruenti in ambito agricolo è definito **dal 1 ottobre al 31 gennaio**.

In tale periodo rientrano in particolare:

- le semine autunnali (cereali autunno-vernini), generalmente comprese tra settembre e novembre;
- le fasi di raccolta delle colture suscettibili di asporto.

È fatta salva la possibilità di intervenire al di fuori del periodo ordinario qualora, durante la fase di semina primaverile (ad esempio colture maidicole o soia), si verificano presenze elevate di colombe tali da determinare una notevole asportazione di semente e che siano rilevabili dalle domande di risarcimento danni pervenute. Per la prima annualità del Piano, gli interventi relativi alle colture con semina primaverile potranno essere effettuati **solo in presenza di danni agricoli palesi e verificati**, previa comunicazione a ISPRA, mentre a partire dalla seconda annualità sarà necessaria la quantificazione del regime di danni, indispensabile per la continuazione del piano.

Tenuto conto che, a partire dal 2025, è possibile presentare richiesta di risarcimento per i danni causati dalla specie, tali interventi fuori periodo sono subordinati a preventiva comunicazione a ISPRA.

In prossimità di fabbricati rurali ad uso agricolo, quali stalle, silos e magazzini di stoccaggio delle granaglie, gli interventi possono essere attuati durante **tutto l'arco dell'anno**, al fine di prevenire la contaminazione fecale degli alimenti e salvaguardare l'integrità dei prodotti stoccati.

Nel contesto urbano e industriale, le azioni di controllo cruento, attuate mediante l'impiego di gabbie-trappola, dovranno preferibilmente essere concentrate nel periodo tardo autunnale e invernale, ma potranno comunque essere realizzate durante l'intero anno solare, in relazione alle specifiche criticità riscontrate.

12. Operatori incaricati

Tutte le operazioni di controllo del colombo di città saranno coordinate dal Settore Supporto al Territorio, Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo e saranno attuate in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale Nucleo Faunistico Ambientale della Provincia.

In base al dettato dell'art. 19 c.2 della Legge n. 157/1992 e s.m.i del 29 dicembre 2022 L. n. 197 nonché dell'art. 20 della L.R. n. 5/2018 e successive modifiche ed integrazioni, sono incaricati del coordinamento delle operazioni di controllo gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale Nucleo Faunistico Ambientale, che potranno avvalersi, per le operazioni di campo, della collaborazione volontaria di personale formato rientrante in una delle seguenti categorie: guardie venatorie volontarie nominativamente autorizzate, cacciatori nominativamente autorizzati, proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché gli appartenenti all'ex Corpo Forestale dello Stato (Carabinieri forestali) e ai Corpi di Polizia Municipale muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

L'Ufficio Provinciale della Polizia Locale Nucleo Faunistico Ambientale sarà incaricato dello svolgimento della formazione necessaria per permettere agli operatori l'attività di contenimento.

I proprietari, i conduttori dei fondi e gli operatori autorizzati -selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica- e tutti gli operatori coadiuvanti che collaboreranno, a qualsiasi titolo, alle operazioni di controllo, dovranno dimostrare di essere regolarmente coperti da polizza assicurativa per tali attività.

Ai componenti dei Corpi di Polizia Locale Nucleo Faunistico-Ambientale è concesso l'uso di armi senza limitazione di tipo, luogo, periodo ed orario.

Qualora le Amministrazioni comunali sottoscrivano contratti con Ditte per la cattura di colombi di città occorre che venga garantito il rispetto delle condizioni operative sopra indicate.

13. Monitoraggio

Il monitoraggio costituisce elemento essenziale del presente Piano ed è finalizzato alla valutazione dell'andamento delle popolazioni di colombo (*Columba livia* forma domestica), dell'efficacia degli interventi attuati e dell'eventuale rimodulazione delle azioni di gestione.

Il sistema di monitoraggio si articola in funzione delle diverse tipologie di intervento previste.

13.1 Monitoraggio degli interventi per motivi igienico-sanitari

Gli interventi attuati per comprovate criticità igienico-sanitarie non rientrano nel piano di contenimento numerico della specie e non sono soggetti a limiti massimi di prelievo. Tali interventi sono tuttavia soggetti a rendicontazione obbligatoria, mediante compilazione delle apposite schede di monitoraggio, con indicazione di:

- sito di intervento;
- motivazione igienico-sanitaria;
- metodo utilizzato;
- numero di capi rimossi.

13.2 Monitoraggio del contenimento numerico comunale

Nei Comuni che attuano interventi di contenimento numerico il monitoraggio è **obbligatorio** e rappresenta condizione necessaria per l'attuazione degli interventi stessi.

Per ciascun intervento devono essere rilevati e registrati:

- il numero di colombi avvistati o stimati nell'area di intervento;
- il numero di capi catturati o abbattuti;
- la tecnica utilizzata;
- il periodo di intervento.

I dati raccolti consentono di valutare il rapporto tra popolazione stimata e prelievi effettuati e costituiscono base per la definizione e l'eventuale rimodulazione degli obiettivi numerici comunali.

13.3 Monitoraggio degli interventi in ambito agricolo

In ambito agricolo il monitoraggio è finalizzato alla valutazione dei danni alle colture e dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate.

A partire dalla validità del presente Piano viene avviata una raccolta strutturata delle segnalazioni di danno, utile anche ai fini della rendicontazione e dell'eventuale adeguamento delle strategie di prevenzione e gestione. Per ciascun intervento di abbattimento dovrà essere registrato, oltre al numero di capi abbattuti, anche il numero di animali avvistati e non abbattuti.

I dati di monitoraggio sono raccolti mediante apposite schede allegate al presente Piano e costituiscono base informativa per la rendicontazione annuale agli enti competenti.

13.4 Raccolta e gestione dei dati

I dati di monitoraggio sono raccolti mediante le schede allegate al presente Piano e trasmessi alla Provincia di Cuneo secondo le modalità indicate.

Le informazioni raccolte costituiscono base informativa per:

- la rendicontazione annuale agli enti competenti;
- la valutazione dell'efficacia del Piano;
- l'eventuale aggiornamento delle strategie di gestione.

14. Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse

Gli animali catturati saranno soppressi, nel rispetto delle norme vigenti, tramite dislocazione cervicale o altri metodi eutanasici.

Qualunque sia la forma di soppressione è obbligatorio lo smaltimento dei capi abbattuti.

Su indicazione e in accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende ASL si procederà allo smaltimento delle carcasse.

È vietato utilizzare i capi abbattuti per scopo alimentare o per commercializzazione.

Nell'ambito di programmi di monitoraggio sanitario opportunamente cadenzati da formalizzare in collaborazione con i Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, una quota dei capi abbattuti potrà essere messa a disposizione per il monitoraggio biologico e sanitario.

Al termine di ogni anno solare le Amministrazioni comunali inoltreranno alla Provincia, all'indirizzo controllo.fauna@provincia.cuneo.it, un resoconto sul numero di piccioni catturati e sulla loro destinazione.

15. Autorizzazione e controllo delle operazioni

Le operazioni di abbattimento o cattura in ambito extraurbano verranno attivate a seguito di specifica richiesta del proprietario o conduttore del fondo agricolo o dell'impresa agricola, agroindustriale e industriale, una volta verificata la corretta applicazione dei mezzi di prevenzione messi in opera.

La richiesta, ove riguardi un'area all'interno di un Sito della Rete Natura 2000, dovrà essere inviata anche al Soggetto Gestore che avrà 30 gg per formulare eventuali osservazioni.

Il posizionamento delle gabbie trappola, il loro foraggiamento e la relativa sorveglianza nei centri abitati saranno realizzati dalla Polizia Locale del Comune interessato previa adozione delle ordinanze di cui al punto 9.2.2 o da altri operatori formati e autorizzati incaricati dal Comune.

L'ordinanza, ove coinvolga un'area all'interno di un Sito della Rete Natura 2000, dovrà essere inviata anche al Soggetto Gestore che avrà 30 gg per formulare eventuali osservazioni.

Le autorizzazioni ed il coordinamento delle operazioni di controllo saranno in capo all'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo, mentre, la vigilanza sulle operazioni previste dal presente piano è competenza del Corpo di Polizia Provinciale Faunistico-Ambientale provinciale.

Lo stesso Ufficio Provinciale della Polizia Locale Nucleo Faunistico Ambientale sarà incaricato dello svolgimento della corsistica necessaria per permettere agli operatori l'attività di contenimento.

16. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza

Gli operatori incaricati di realizzare il Piano tramite sparo dovranno dimostrare di possedere una assicurazione che risarcisca eventuali infortuni subiti nonché eventuali danni che gli stessi possano provocare a terzi nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle trappole e delle armi da fuoco o degli altri strumenti consentiti.

17. Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000.

Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive previste nelle Misure sito-specifiche o nei Piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000, alle azioni previste nel Piano in oggetto si applicano le seguenti prescrizioni:

- Al fine di ridurre al minimo le interferenze con altre specie avifaunistiche tutelate, il periodo ordinario di attuazione degli interventi cruenti in ambito agricolo è definito **dal 1 ottobre al 31 gennaio**.
- è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali ed entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.
- l'utilizzo di sistemi dissuasori quali cannoncini a gas con detonazioni temporizzate e palloni Predator o Helikite è vietato nelle ZPS; per l'uso nei SIC/ZSC deve essere inviata comunicazione al Soggetto Gestore che avrà 30 gg per formulare eventuali osservazioni;
- prima di procedere con l'occlusione di aperture o posizionamento delle reti ad infrastrutture varie, sia in ambito urbano che rurale, sarà necessario accertarsi che tali spazi non siano utilizzati da colonie di chiroteri (contattando ad esempio il Soggetto Gestore del Sito RN2000); le operazioni dovranno in ogni caso essere conformi ai disposti presenti nel Titolo V - Misure di conservazione relative alle colonie di chiroteri su tutto il territorio regionale, Art. 30, di cui alle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte (DGR 55-7222 del 12/7/2023, Allegato E);
- l'uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 in prossimità di colture passibili di danneggiamento, di allevamenti, di magazzini o di siti industriali, anche previo uso di stampi o sagome con funzione di richiamo dei volatili, deve essere segnalato al Soggetto Gestore che avrà 30 gg per formulare eventuali osservazioni;
- la richiesta di cattura, di cui al paragrafo 13, deve essere inviata anche al Soggetto Gestore che avrà 30 gg per formulare eventuali osservazioni
- l'ordinanza, di cui al paragrafo 13, deve essere inviata anche al Soggetto Gestore che avrà 30 gg per formulare eventuali osservazioni;
- nelle ZPS è vietato l'utilizzo di rapaci.

Il presente piano non si applica alle Aree Protette di cui alla L.R. n. 19/2009, né nelle parti di siti della Rete Natura 2000 coincidenti con aree protette.

18. Rendicontazione delle operazioni

Si prevede un limite massimo di 10.000 esemplari prelevabili per anno, numero eventualmente modificabile ed aggiornabile sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio eseguire, previa nuova richiesta ad ISPRA.

Al termine di ciascun anno, le Amministrazioni comunali coinvolte nell'attuazione del presente Piano, sono tenute a trasmettere alla Provincia di Cuneo un resoconto delle attività svolte, contenente i dati relativi agli interventi effettuati, al numero di colombi catturati e alla loro destinazione.

Con cadenza annuale, e comunque con periodicità non superiore a un biennio, ovvero al termine del periodo di intervento previsto, al fine di verificare l'efficacia delle azioni realizzate, le Amministrazioni comunali che hanno attuato interventi di contenimento numerico sono tenute a effettuare monitoraggi standardizzati nei siti riproduttivi e nei principali punti di alimentazione aggregata, trasmettendo alla Provincia di Cuneo un resoconto dettagliato al fine di verificare l'efficacia delle azioni realizzate.

Gli abbattimenti effettuati dalla Polizia Locale Faunistico-Ambientale e dai soggetti autorizzati sono oggetto di rendicontazione trimestrale, al fine di monitorare lo stato di avanzamento degli abbattimenti.

Per ogni intervento effettuato nell'ambito del contenimento numerico devono essere compilate apposite **schede di rendicontazione**, che riportino obbligatoriamente:

- il Comune e il sito di intervento;
- la data e la tipologia di intervento (gabbie-trappola, abbattimento selettivo);
- il numero di soggetti avvistati o stimati nel sito al momento dell'intervento;
- il numero di capi catturati o abbattuti;
- eventuali osservazioni utili alla valutazione dell'intervento.

Le schede di rendicontazione costituiscono parte integrante del sistema di monitoraggio del presente Piano e sono finalizzate alla valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese e all'eventuale rimodulazione degli interventi.

Ogni soggetto autorizzato, così come gli operatori della Polizia Locale Faunistico-Ambientale, è tenuto a compilare un registro cartaceo obbligatorio nel quale riportare il numero di abbattimenti effettuati. Tale registro deve essere trasmesso alla Provincia di Cuneo - Ufficio Caccia e Pesca con periodicità mensile, al fine di consentire il controllo delle attività svolte e, ove necessario, la sospensione degli interventi al raggiungimento degli obiettivi numerici comunali stabiliti.

Con cadenza annuale, ed entro il mese di marzo, l'Amministrazione provinciale provvede a trasmettere ad ISPRA un rendiconto complessivo delle attività svolte in cui sia indicato il numero di capi rimossi, l'ambito d'intervento (rurale, urbano, industriale), la tecnica impiegata, i metodi ecologici utilizzati, il numero di operatori impiegati, la dinamica annuale dei danni agricoli, l'indicazione di eventuali fattori di criticità rilevati e proposte per il loro superamento al fine di ottemperare alle indicazioni previste dall'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE.

19. Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano di controllo del colombo (*Columba livia forma domestica*) e ne supportano l'attuazione operativa, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi.

In particolare, sono allegati al Piano:

- **Allegato 1** – Scheda di monitoraggio interventi di contenimento numerico;
- **Allegato 2** – Scheda di monitoraggio interventi per motivi igienico-sanitari;
- **Allegato 3** – Scheda di monitoraggio utilizzo gabbie-trappola;
- **Allegato 4** – Scheda di monitoraggio interventi in ambito agricolo;
- **Allegato 5** – Scheda di riepilogo annuale comunale;
- **Allegato 6** - Protocollo operativo relativo all'utilizzo delle gabbie-trappola.

L'utilizzo delle schede di monitoraggio è **obbligatorio** per i Comuni che attuano interventi di contenimento numerico.

[illegible]